



Grantorto, lì 11/12/2020

Spett.le
Provincia di Vicenza
Area Tecnica – Servizio VIA
Contrà Gazzolle, n. 1
36100 Vicenza VI

Alla c.a. del Dirigente
Ing. Filippo Squarcina

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 alla nota prot. GE 2020/0051509 del 03/12/2020, recante la comunicazione di assoggettamento al procedimento di valutazione d'impatto ambientale del progetto di aumento quantitativi rifiuti non pericolosi ammessi al recupero nel sito di Camisano Vicentino.

La ditta Eco Bortoli S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Paolo Dal Maso, in osservanza dell'art. 10 bis della L. 241/1990 presenta le proprie formali osservazioni a codesta Spett.le Amministrazione, chiedendo ad essa di rideterminarsi nel merito, escludendo l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale e ciò per tutte le motivazioni e/o integrazioni documentali di seguito riportate.

Con la comunicazione in oggetto il Dirigente preavvisa il diniego l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale in ragione di un'unica articolata motivazione che per comodità di riscontro si suddivide in singoli punti, come di seguito articolati:

- 1) il grado di approfondimento documentale presenterebbe la necessità di approfondimenti e ulteriori valutazioni di dettaglio, sia per quanto riguarda il Quadro Progettuale che per quanto riguarda il Quadro Ambientale, risultando non soddisfacenti parte delle integrazioni prodotte;
- 2) in particolare nel Quadro Progettuale non vi sarebbe evidenza che la gestione dei rifiuti, per quanto riguarda le operazioni di recupero R5, sia pienamente corrispondente alle Linee Guida SNAPA e che siano effettivamente sussistenti i requisiti per la qualificazione End of Waste;

ECO BORTOLI S.R.L.

Sede legale: Via G. Garibaldi, 13 – 35010 Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Cornoleo di Sopra,6 – 36043 Camisano Vic.no (VI) - Tel: 0444 611 133

C.F./P.Iva/Reg. Imp. PD Nr. 05151140281 Capitale sociale: € 10.000,00

Email: info@ecobortoli.it PEC: ecobortolisrl@legalmail.it



- 3) sussistono osservazioni contrarie alla realizzazione del progetto;
- 4) il progetto, alla luce delle valutazioni di cui all'allegato V alla parte II del D.lgs. 152/2006, presenta numerose criticità che non risultano adeguatamente approfondite e/o considerate, in relazione sia alla significatività degli aspetti ambientali, considerando in particolare le sensibilità del contesto del sito individuato, piuttosto che l'impiantistica e le operazioni ipotizzate.
- 5) il progetto si pone in contrasto con la vigente normativa urbanistica del Comune di Camisano Vicentino e si ravvedono condizioni di contrasto ovvero ostative circa i vincoli territoriali vigenti.

I suindicati motivi di diniego vengono riscontrati analiticamente come di seguito.

1)

Poiché dal parere si evince che le carenze documentali ineriscono la caratterizzazione dell'impatto sull'ambiente idrico, la caratterizzazione dell'impatto paesaggistico e dell'impatto sulle risorse naturali ed agronomiche, si producono, in allegato alla presente le seguenti relazioni specialistiche:

Relazione tecnico agronomica riguardante la sistemazione delle aree verdi dell'impianto di recupero (**doc. all. n. 1**); Relazione di precisazioni in merito al punto "Caratterizzazione dell'ambiente idrico" (**doc. all. n. 2**), volte entrambe ad esplicitare gli specifici punti ritenuti non ancora sufficientemente chiariti.

2)

In riferimento alla ritenuta insufficienza delle integrazioni fornite in ordine ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto alla luce delle Linee Guida SNAPA - seppur rilevando che le odierne richieste di integrazione non trovano riscontro nei contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'art. 19 del D. lgs. 152/2006 quali descritti dall'allegato IV bis della parte II del D. Lgs. medesimo, inerendo alla fase autorizzativa piuttosto che non alla verifica degli impatti – nello spirito di leale collaborazione costantemente manifestato a fronte delle richieste di chiarimenti da parte di codesta Amministrazione precedente, si precisa quanto segue:

- con AUA rilasciata dal Comune di Camisano Vicentino il 11/10/2019 Eco Bortoli Srl è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero sino al 10/10/2034 in procedura semplificata di cui all'art. 216 del Codice per le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti 7.1 (R13-R5), 7.2 (R13) e 7.6 (R13-R5) dell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 05/02/1998;

ECO BORTOLI S.R.L.

Sede legale: Via G. Garibaldi, 13 – 35010 Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Cornoleo di Sopra,6 – 36043 Camisano Vic.no (VI) - Tel: 0444 611 133

C.F./P.Iva/Reg. Imp. PD Nr. 05151140281 Capitale sociale: € 10.000,00

Email: info@ecobortoli.it PEC: ecobortolisrl@legalmail.it



- l'odierna procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, è stata attivata nella prospettiva della presentazione di una nuova comunicazione per un maggiore quantitativo di rifiuti di tipologia 7.1 ammesso al recupero, rispetto a quanto già autorizzato con l'AUA recentemente rilasciata (del tutto invariati pertanto la tipologia dei rifiuti trattati e il quantitativo delle tipologie 7.2 e 7.6).

Il progetto non prevede modifiche agli impianti esistenti o al processo produttivo in essere – salva l'ottemperanza delle prescrizioni già imposte con la ridetta AUA – bensì l'aumento della quantità massima di inerti (rifiuti di tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/1998) ammessa alle operazioni di riciclaggio/recupero (R5) che passerebbe da 2900 t/anno (7,94 t/giorno) a 25000 t/anno (68,45 t/giorno), con conseguente aumento della messa in riserva istantanea R13, per sé non soggetta a verifica di assoggettabilità, da 2000 tonnellate a 4050 tonnellate.

Come a più riprese spiegato, l'aumento del quantitativo di rifiuto di tipologia 7.1 trattato in sito è indispensabile all'efficiente e produttivo utilizzo degli impianti esistenti, attualmente ampiamente sottoutilizzati;

- quanto alle tipologie di rifiuti "trattate" nell'impianto è pacifico:

a) quanto alla tipologia 7.2, per un verso che l'attività di messa in riserva – unica attività effettuata per tale tipologia – è esclusa dalla verifica di assoggettabilità in quanto tale e in quanto per essa non si prevedono modifiche allo stato autorizzato; per altro verso che essa è esclusa dall'*end of waste*; infatti in questo caso la ditta riceve il rifiuto e poi lo porta via con lo stesso codice CER o meglio EER. La verifica dell'*end of waste* non è richiesta mancando il presupposto della cessazione della qualifica di rifiuto: il rifiuto arriva e rimane tale anche quando esce;

b) quanto alla tipologia ex 7.6, ovvero l'asfalto, cer 170302, esso viene recuperato con una procedura specifica ovvero secondo le indicazioni del DM 69/2018. Eco Bortoli Srl nel 2018 ha provveduto ad inviare a codesta spett.le Amministrazione Provinciale la scheda di aggiornamento allegata (**doc. all. n. 3**) in cui è espressamente previsto che l'attività per il recupero del codice CER 170302 (appartenente all'ex tipologia 7.6) avvenga nel rispetto del D.M. 28/03/2018, n. 69. Dunque anche tale tipologia di rifiuto per un verso è esclusa alla verifica di assoggettabilità, in quanto per essa non si prevedono modifiche allo stato autorizzato; per altro profilo è esclusa dall'*end of waste* in quanto, ai sensi dell'art. 184 *ter* comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e delle stesse Linee Guida SNAPA con l'EoW si istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate "caso per caso", con espressa, ribadita esclusione delle autorizzazioni rilasciate in base ai regolamenti comunitari e ai decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto (Cfr. Linee Guida paragrafo 2.1., primo

ECO BORTOLI S.R.L.

Sede legale: Via G. Garibaldi, 13 – 35010 Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Cornoleo di Sopra,6 – 36043 Camisano Vic.no (VI) - Tel: 0444 611 133

C.F./P.Iva/Reg. Imp. PD Nr. 05151140281 Capitale sociale: € 10.000,00

Email: info@ecobortoli.it PEC: ecobortolisrl@legalmail.it



capoverso);

c) analogamente quanto alla tipologia 7.1, poiché il relativo trattamento avviene conformemente alle procedure e modalità codificate dal Dm 05/02/1998 e s.m.i., anche in questo caso le linee guida prevedono l'esclusione dell'EoW (cfr. Tabella 4.2) non trattandosi di un'autorizzazione "caso per caso".

In conclusione i tematismi di cui alla tabella 4.3 delle Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 di cui alla Delibera del consiglio SNPA del 06.02.2020 (Doc. n. 62/20 - Linee Guida SNPA 23/20), ivi compreso il sistema di gestione, non trovano applicazione per le tipologie di rifiuti e le attività di recupero svolte nel sito in questione.

3)

Quanto alle presentazioni di osservazioni è evidente che la mera presentazione non è, di per sé indice di alcun impatto; si rileva ad ogni buon conto la irricevibilità delle osservazioni pervenute dopo la riattivazione del procedimento a seguito di ordinanza del TAR n. 360/2020 in quanto fuori termine. Nel merito le osservazioni appaiono riguardare aspetti per i quali è stata verificata l'insussistenza di impatti.

4)

La genericità dell'affermazione riferita alle criticità del progetto con riferimento all'impiantistica (che non subisce alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato) e alle operazioni ipotizzate (di recupero), non consentono specifiche controdeduzioni sul punto, talché ci si riserva di ulteriormente contro dedurre a fronte delle eventuali precisi motivi di diniego inerenti l'impiantistica e le operazioni effettuate.

5)

Quanto al presunto contrasto del progetto con la vigente normativa urbanistica del Comune di Camisano Vicentino si ricorda che la specifica questione risulta già affrontata dal Tar Veneto nella richiamata ordinanza, laddove il Giudice amministrativo si è espresso ritenendo il ricorso di Eco Bortoli S.r.l. *"sia pure ad un primo esame, non esente da profili di fondatezza quanto al difetto di motivazione e di istruttoria sulla sussistenza dei presupposti di espletamento della valutazione di impatto ambientale, atteso che il provvedimento impugnato appare motivato con esclusivo riguardo **alla collocazione dello stabilimento in zona impropria**, in assenza di correlazione di tale elemento con i possibili impatti dell'attività di impresa sull'ambiente"*.

Quanto al dichiarato contrasto con vincoli territoriali assuntamente vigenti, essi non risultano in alcun

ECO BORTOLI S.R.L.

Sede legale: Via G. Garibaldi, 13 – 35010 Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Cornoleo di Sopra,6 – 36043 Camisano Vic.no (VI) - Tel: 0444 611 133

C.F./P.Iva/Reg. Imp. PD Nr. 05151140281 Capitale sociale: € 10.000,00

Email: info@ecobortoli.it PEC: ecobortolisrl@legalmail.it



modo esplicitati, tenuto conto della intervenuta dimostrazione che le attività all'interno della fascia di rispetto fluviale sono state regolarmente autorizzate e che l'area interessata non è all'interno delle cosiddette "Aree fluviali".

Alla luce di quanto esposto e considerato si chiede il rilascio di provvedimento di non assoggettabilità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in esame.

In fede

ECO BORTOLI SRL

Paolo Dal Maso

Si allegano:

- 1) Relazione tecnico agronomica riguardante la sistemazione delle aree verdi dell'impianto di recupero.
- 2) Relazione di precisazioni in merito al punto "Caratterizzazione dell'ambiente idrico"
- 3) Scheda di aggiornamento cer 170302.

ECO BORTOLI S.R.L.

Sede legale: Via G. Garibaldi, 13 – 35010 Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Cornoleo di Sopra,6 – 36043 Camisano Vic.no (VI) - Tel: 0444 611 133

C.F./P.Iva/Reg. Imp. PD Nr. 05151140281 Capitale sociale: € 10.000,00

Email: info@ecobortoli.it PEC: ecobortolisrl@legalmail.it